

Comune di ARADEO

Provincia di Lecce

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 10 Data 20.12.2024	Contratto collettivo integrativo – Anno 2024. Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.
--------------------------	---

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2024/2027 con deliberazione consiliare n. 42 in data 08.10.2024 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante in data 16.12.2024 relativa ai seguenti istituti contrattuali:

- a) utilizzo risorse decentrate parte stabile;
- b) utilizzo risorse decentrate parte variabile;

pervenuta a questo organo di revisione in data 19.12.2024;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio personale, che corredata la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, che testualmente recita:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

C E R T I F I C A

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 295.276,62, in ragione annua:

SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'organo di revisione
economico finanziaria**
Dott. Carriglio Carmelo